

PROT. N° _____ DATA _____

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

**TESTO UNICO DEGLI ACCORDI SINDACALI
SOTTOSCRITTI ED ATTUALMENTE VIGENTI**

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le norme di seguito contenute rappresentano una raccolta delle norme contrattate e in vigore nel Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo.

Le norme degli accordi presi in esame e riportate nel presente testo si concorda di considerarle superate da contrattazione successiva (aziendale e/o nazionale) o comunque espressamente abrogate dal presente atto, se con esso incompatibili.

Le parti concordano altresì che il presente testo unico è frutto degli accordi attuali che sono stati rinvenuti. Nell'ipotesi in cui vengano reperiti accordi su tematiche qui non trattate, essi verranno riesaminati al fine di valutarne l'attualità e l'applicabilità.

*** **

Art. 2 - ORARIO DI LAVORO

La distribuzione dell'orario di lavoro viene concordata su cinque giorni settimanali, da lunedì al venerdì compresi, come di seguito dettagliato.

A) Per tutto il personale, ad eccezione delle casistiche sotto riportate B/C/D e del personale assegnato alla traversa Volta Scirocco:

	mattino		pomeriggio	
	entrata	uscita	entrata	uscita
Lunedì	8.00	13.00	14.00	17.15
Martedì	8.00	13.00	14.00	17.15
Mercoledì	8.00	13.00	14.00	17.15
Giovedì	8.00	13.00	14.00	17.15
Venerdì	8.00	13.00		

B) Per il personale impiantista dell'Area tecnica, assegnato a sedi di lavoro presso strutture periferiche:

	mattino		pomeriggio	
	entrata	uscita	entrata	uscita
Lunedì	8.00	12.00	13.00	17.30
Martedì	8.00	12.00	13.00	17.30
Mercoledì	8.00	12.00	13.00	17.30
Giovedì	8.00	12.00	13.00	17.30
Venerdì	8.00	12.00		

C) Per il personale dell'Area Ricerca e Sviluppo Agronomico assegnato a mansioni di ufficio:

	entrata	uscita	entrata	uscita
Lunedì	8.00	13.00	14.00	18.00
Martedì	8.00	13.00	14.00	17.00
Mercoledì	8.00	13.00	14.00	17.00
Giovedì	8.00	13.00	14.00	17.00
Venerdì	8.00	13.00		

D) Per il personale dell'Area Ricerca e Sviluppo Agronomico assegnato ad Acqua Campus:

	entrata	uscita	entrata	uscita
Lunedì	8.00	12.00	13.00	16.45
Martedì	8.00	12.00	13.00	16.45
Mercoledì	8.00	12.00	13.00	16.45
Giovedì	8.00	12.00	13.00	16.45
Venerdì	8.00	12.00	13.00	16.00

In caso di particolari esigenze personali o familiari, su richiesta scritta e documentata dell'interessato, potranno essere accordate deroghe ai predetti orari giornalieri ordinari di lavoro dal Direttore generale, sentito il competente Direttore di Area.

In caso di particolari esigenze di servizio (o comunque legate a specifiche mansioni), su proposta del



competente Direttore di Area, il Direttore generale potrà disporre - sentite le Rappresentanze sindacali aziendali - variazioni individuali ai predetti orari giornalieri ordinari di lavoro. Qualora si tratti di esigenze temporanee, da riferirsi a durate di volta in volta non superiori a 30 giorni solari consecutivi, i Direttori d'Area potranno disporre direttamente tali variazioni, sentito il personale interessato.

La pausa minima di lavoro deve essere tra il mattino e il pomeriggio di almeno 30 minuti, ivi compreso per il personale in trasferta.

Fermo restando il vigente orario di lavoro di 38 ore settimanali e la flessibilità di un'ora all'ingresso, sia per la parte antimeridiana sia per quella pomeridiana (con esclusione del personale addetto all'apertura e alla chiusura degli uffici e degli operai presso gli impianti nel periodo del funzionamento di punta), è consentita una redistribuzione dell'orario giornaliero di lavoro fino ad un massimo di tre ore *settimanali* da recuperarsi nella fascia oraria dalle 8 alle 19, salvo un intervallo minimo di 30 minuti per il pasto meridiano e sarà calcolata su base mensile. Tale flessibilità non dovrà arrecare disagio o incompatibilità con le necessità operative del Consorzio o con le funzionalità dei singoli uffici, e sotto la condizione che sia assicurato in ogni caso i funzionamenti di tutti i servizi.

Nel caso di fruizione di un numero di ore consecutive pari o superiore a due, occorre darne comunicazione al proprio responsabile almeno 48 ore prima, in modo da consentire la verifica del funzionamento dei servizi. Il recupero non configura in ogni caso prestazione di lavoro straordinario.

Il personale consortile assegnato agli impianti idrovori è autorizzato, salvo che nel caso di particolari esigenze di servizio la cui valutazione è rimessa al Direttore dell'Area tecnica:

- al di fuori del periodo di funzionamento di punta, a procrastinare l'orario di inizio antimeridiano e pomeridiano sino ad un limite massimo, inderogabile, di 1 ora per ciascun ingresso (ferma restando, naturalmente, l'entità delle ore lavorate) da recuperarsi all'interno del mese di riferimento, fermo restando la garanzia del presidio dell'impianto;
- all'interno del periodo di funzionamento di punta, a procrastinare l'orario di inizio antimeridiano sino ad un limite massimo, inderogabile, di 15 minuti (ferma restando, naturalmente, l'entità delle ore lavorate) da recuperarsi all'interno della stessa giornata lavorativa, fermo restando la garanzia del presidio dell'impianto;

Si intende per orario d'ufficio le 38 ore settimanali divise in cinque mattine e quattro rientri pomeridiani.

Non è consentito il cumulo delle flessibilità dell'orario giornaliero ordinario di lavoro con i permessi ordinari e straordinari, ma nei limiti in cui questi ultimi vengano autorizzati dal diretto responsabile, Capo Settore o Direttore d'Area.

La flessibilità non dovrà arrecare disagio o incompatibilità con le necessità operative del Consorzio o con le funzionalità dei singoli uffici ed andrà calcolata su base mensile.

Tutte le uscite per motivato servizio vanno autorizzate dai Capi Settore o dai Dirigenti.

Il personale impiegatizio in part-time potrà usufruire della flessibilità - sia in entrata che in uscita - in misura non superiore a 30 minuti.

*** **

gr

CA

IS

D

RD

SK

NS

Art. 3 - TURNAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA, ALLA MANUTENZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PALANTONE, CREVENZOSA, PIEVE DI CENTO E DELLA STAZIONE DI S. AGOSTINO EST, NEL PERIODO DI PUNTA.

3.1. Designazione.

Il funzionamento del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo è interessato da un periodo di punta compreso normalmente tra il 16 maggio e il 15 settembre di ogni anno, corrispondente alla massima richiesta delle utenze agricole ed al massimo invaso del primo adduttore del sistema (Attenuatore delle piene del fiume Reno).

In caso di annate particolarmente siccitose o in presenza di lavori che interessano gli impianti di sollevamento e/o l'asta del Canale, tale periodo può essere esteso al massimo dal 1° aprile al 15 ottobre, lasciando al Direttore generale, sentito il Direttore dell'Area tecnica, la determinazione dell'effettiva data di inizio e di fine, nel rispetto del CCNL previa informativa e/o confronto con le organizzazioni sindacali. In tale ipotesi, le parti concordano le seguenti modalità, alternative tra loro, di distribuzione settimanale dei turni di servizio:

- dal lunedì al venerdì, due turni da svolgersi negli orari 6:00-14:00 e 8:00-17:00; sabato e domenica unico turno 6:00-14:00. In tal caso i turni saranno coperti dalle quattro unità assegnate al Palantone, prevedendo, quando necessario, la presenza di un singolo addetto per turno al fine di garantire il rispetto dei giorni di riposo settimanale di cui al punto VI dell'art 3.4. In caso di assenza, per ferie, malattia o altri motivi, di una o più unità di personale in servizio presso l'impianto Palantone, si rimanda al punto VIII dell'art. 3.4.
- dal lunedì alla domenica due turni da svolgersi negli orari 6:00-14:00 e 14:00-22:00. In tal caso si farà luogo alla copertura di detti turni anche da parte di altre unità di personale degli impianti di Crevenzosa e Pieve di Cento.

Nel corso di tale periodo, il servizio idrico deve tendere alla massima continuità e regolarità, estesa all'intero arco settimanale (funzionamento di punta). L'istituzione di turni di lavoro è riconosciuta come strumento contrattuale rispondente alle esigenze del funzionamento di punta e idoneo ad assicurarne il soddisfacimento.

Le stazioni del sistema interessate dal funzionamento di punta sono gli impianti di sollevamento:

- **Palantone;**
- **Crevenzosa;**
- **Pieve di Cento,**

che alimentano l'intera asta adduttrice a servizio dei territori in destra del fiume Reno (seconda Sezione). Il personale interessato alla turnazione per il funzionamento di punta è quello addetto alla custodia, alla manutenzione e all'esercizio dei tre impianti sopra elencati, e della **stazione di S. Agostino est.**

3.2. Obiettivi.

La turnazione del personale per il funzionamento di punta del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo si prefigge i seguenti obiettivi:

- mantenimento dei livelli idrici ottimali nel primo vettore del sistema (Attenuatore delle piene del fiume Reno);
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza del personale, con riguardo alla distribuzione delle prestazioni tra le unità interessate e alla relativa fruizione dei riposi settimanali;
- miglioramento delle condizioni funzionali di esercizio, con particolare riguardo alla distribuzione del servizio di sollevamento tra i gruppi installati presso l'impianto Palantone, limitandone al minimo gli avviamenti;
- contenimento delle prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale.

3.3. Criteri.

La turnazione del personale per il funzionamento di punta del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo risponde ai seguenti criteri:

- assicurare la presenza in servizio contemporanea di due unità di personale presso l'impianto Palantone;
- assicurare, in via ordinaria, dal lunedì al venerdì, la presenza in servizio contemporanea di due unità di personale e di una sola unità il sabato e la domenica, presso gli impianti di sollevamento Crevenzosa e Pieve di Cento;
- limitare, conseguentemente, il presidio al funzionamento con una sola unità di personale alla pausa meridiana o ai casi di assenza di una o più unità di personale presso gli impianti di sollevamento Crevenzosa e Pieve di Cento;
- integrare, a rotazione, il personale addetto a ciascun impianto interessato dal funzionamento di punta con un'unità di personale avventizia.

3.4. Norme particolari per la definizione dei turni.

Il calendario del funzionamento di punta e dei relativi turni viene definito annualmente, entro il 16 aprile in anni ordinari dal Direttore dell'Area tecnica consortile, in relazione alla distribuzione delle ferie e delle festività; entro il 15 marzo in anni straordinari dal Direttore dell'area tecnica consortile, in relazione alla distribuzione delle ferie richieste e delle festività spettanti nel periodo di estensione sulla base delle seguenti norme:

- I. L'orario settimanale del personale interessato ai turni resta contenuto entro le 38 ore complessive, con distribuzione in 5 giorni e con periodicità quindicinale; a tali effetti, l'inizio della settimana può essere convenzionalmente collocato in giornata diversa dal lunedì.
- II. In caso di turnazione 24h/24 presso l'impianto Palantone, per il personale interessato l'orario settimanale diventa di 40 ore complessive (8 ore per 5 giorni), riconoscendo le 2 ore aggiuntive come straordinario, nel rispetto del CCNL, previa informativa e/o confronto con le organizzazioni sindacali.
- III. L'inizio del regime turnato, in anni ordinari, decorre dalla domenica immediatamente precedente al 16 maggio di ogni anno (o dal 16 maggio stesso, se cadente di domenica); il termine coincide con il sabato immediatamente successivo al 15 settembre (o con il 15 settembre stesso, se cadente di sabato).
- IV. L'inizio del regime turnato, in anni siccitosi o caratterizzati da particolari lavori, decorre dalla domenica immediatamente precedente al 1° aprile di ogni anno (o dal 1° aprile stesso, se cadente di domenica); il termine coincide con il sabato immediatamente successivo al 15 ottobre (o con il 15 ottobre stesso, se cadente di sabato).
- V. Qualora l'andamento idro-meteorologico stagionale e le esigenze del funzionamento lo consentano, il Direttore dell'Area tecnica dispone tempestivamente la non effettuazione dei turni e il ripristino dell'orario di lavoro ordinario.
- VI. I due giorni di riposo settimanale vengono collocati, a settimane alterne:
 - nelle giornate consecutive di sabato e di domenica;
 - in altre due giornate, non consecutive e diverse da sabato e domenica, predeterminate per ciascuna unità di personale.

Qualora il giorno di riposo settimanale, nel rispetto della turnazione preventivata, ricada in un giorno di Festività diverso dalla domenica, il dipendente matura un giorno di permesso compensativo, da accordare con il Direttore d'Area e da autorizzarsi dal Direttore generale.

- VII. L'orario giornaliero di lavoro all'interno di ciascun impianto viene differenziato tra gli addetti, se contemporaneamente presenti, al fine di consentire a ciascuno una pausa meridiana per la consumazione del pasto, e al tempo stesso evitare interruzioni al funzionamento delle macchine che necessitino di presidio continuativo. Si tiene conto, in ogni caso, dell'opportunità di far luogo all'avviamento delle macchine funzionanti in depressione alla presenza contemporanea di due

ML

ML

ML

ML

SL

ML ML ML ML ML ML

addetti. Presso l'impianto Palantone, in caso di doppio/triplo turno ad orario continuato di 8 ore, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti retribuita, da effettuarsi entro la sesta ora dal suo inizio, garantendo il presidio dell'impianto.

VIII. In caso di assenza, per ferie, malattia o altri motivi, di una o più unità di personale in servizio presso l'impianto Palantone, si fa luogo nell'ordine:

- alla copertura dei turni di servizio da parte di altre unità di personale degli impianti di Crevenzosa e Pieve di Cento o applicando un più serrato meccanismo di rotazione, tale da ridurre da 2 a 1 i giorni di riposo settimanale;
- alla riduzione del numero degli addetti a ciascun impianto;
- ad aggiustamenti dell'orario di lavoro individuale, ferme restando le norme V e VI precedenti.

IX. In caso di assenza, per ferie, malattia o altri motivi, di una o più unità di personale in servizio presso gli impianti di Crevenzosa o Pieve di Cento, si fa luogo nell'ordine:

- alla riduzione del numero degli addetti a ciascun impianto;
- ad aggiustamenti dell'orario di lavoro individuale, ferme restando le norme IV e V precedenti;
- alla riduzione del numero di ore di presidio al funzionamento.

3.5. Funzionamento notturno.

Orario di lavoro notturno. In caso venga riscontrata una convenienza economica e/o per comprovati motivi tecnico-organizzativi individuati dal Direttore dell'Area tecnica, potranno essere istituiti turni notturni.

3.6. Turnazione del personale consortile addetto al funzionamento degli impianti di sollevamento Crevenzosa e Pieve di Cento.

Per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto Palantone durante il periodo di punta (normalmente con inizio in maggio o in casi eccezionali in aprile) tutto il personale addetto al funzionamento degli impianti **Crevenzosa e Pieve di Cento** modificherà il "nastro" orario giornaliero effettuando 7 ore e 36 minuti dal lunedì al venerdì.

3.7. Indennità di turno.

Per il personale interessato al regime di orario in turni, viene riconosciuta un'indennità di turno pari al 10% della retribuzione lorda di ciascun dipendente, oltre all'eventuale rimborso chilometrico differenziale, per il tragitto dalla propria abitazione alla diversa sede di lavoro. L'indennità di turno notturno in caso di funzionamento h24 (di cui al successivo 3.8) viene aumentata al 15%. In aggiunta a quanto sopra, al personale interessato da prestazioni lavorative notturne viene riconosciuta, oltre alle indennità per lavoro notturno e/o in turni previste dal c.c.n.l. (articoli 80-81) un'indennità aziendale lorda pari a 25,00 euro per l'inquadramento commisurato al parametro 132 Area B (ex 5^a fascia / 1° livello), e variata in proporzione alle retribuzioni base per gli altri inquadramenti, da corrispondersi per ciascuna notte di servizio notturno effettivamente prestato.

3.8. Funzionamento 24h/24 dell'impianto Palantone

In caso di stagioni irrigue particolarmente siccitose o caratterizzate da particolari lavori, il Direttore dell'Area tecnica può istituire il funzionamento 24h/24 dell'impianto Palantone. In tal caso per garantire la continuità di funzionamento dell'impianto verranno istituiti tre turni consecutivi di 8 ore ciascuno, con la presenza di due unità di personale per ciascun turno. Come nei casi precedenti, alcune unità di Crevenzosa e Pieve di Cento presteranno a rotazione servizio presso l'impianto Palantone.

In detta configurazione e in caso di assenza, per ferie o altri motivi, di una o più unità di personale in servizio presso l'impianto Palantone, si fa luogo a quanto già stabilito al punto VIII dell'articolo 3.4.

*** **

Art. 4 - ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE ALLA TRAVERSA FLUVIALE SUL RENO "VOLTA SCIROCCO".

4.1. Nel contesto della razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro ed al fine di eliminare qualunque istituzionalizzazione di prestazioni straordinarie, si conviene di confermare per gli addetti alla traversa fluviale sul Reno "Volta Scirocco" il seguente orario di lavoro variabile a settimane alterne:

ORARIO I

	mattino		pomeriggio	
	entrata	uscita	entrata	uscita
Lunedì	8.00	12.00	13.00	17.30
Martedì	8.00	12.00	13.00	17.30
Mercoledì	8.00	12.00	13.00	17.30
Giovedì	8.00	12.00	13.00	17.30
Venerdì	8.00	12.00		
Sabato	//	//	//	//
Domenica	//	//	//	//

Handwritten signatures and initials on the right side of the first table.

ORARIO II

	mattino		pomeriggio	
	entrata	uscita	entrata	uscita
Lunedì	8.00	12.00	13.00	17.30
Martedì	8.00	12.00	13.00	17.30
Mercoledì	8.00	12.00	13.00	17.30
Giovedì	8.00	12.00	13.00	17.30
Venerdì	//	//	//	//
Sabato	8.00	10.00		
Domenica	8.00	10.00		

Handwritten signatures and initials on the right side of the second table.

4.2. Al personale interessato viene riconosciuta un'indennità di orario, corrisposta mensilmente nella misura ordinaria di 20,00 euro.

In caso di festività cadenti in giornate diverse dal sabato e dalla domenica, o di assenze per ferie, permessi, malattia o infortunio, si farà ricorso all'istituto del lavoro straordinario, impegnando all'occorrenza unità di personale di stazioni limitrofe. La fruizione dei congedi per ferie resta in ogni caso riferita

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

convenzionalmente alle 5 giornate lavorative dell'orario di cui all'art. 4.1.

4.3. In caso di piena del fiume Reno si farà luogo ai seguenti turni di servizio con alternanza delle due unità di personale addette alla stazione:

- piena "ordinaria" (quota Reno alla chiusa di Casalecchio compresa tra 0,90 e 1,80 m slm, oppure inferiore a 0,90 ma con apporto significativo degli affluenti a valle della chiusa), 17 ore giornaliere così articolate:
7,30-12,00; 14,00-18,30; 20,00-24,00; 2,00-6,00;
- piena "forte" (quota Reno alla chiusa di Casalecchio superiore a 1,80 m slm), 21 ore giornaliere così articolate:
6,30-12,00; 13,00-18,30; 19,00-24,00; 1,00-6,00;
- piena "eccezionale" (qualora le condizioni impongano una presenza continuativa del personale di vigilanza), 24 ore giornaliere così articolate:
6,00-12,00; 12,00-18,00; 18,00-24,00; 24,00-6,00.

4.4. Indennità per lavoro notturno in servizio di piena

Al personale interessato da prestazioni lavorative notturne (nella fattispecie, servizio di piena presso la traversa fluviale mobile sul Reno "Volta Scirocco") viene riconosciuta, in aggiunta alle indennità per lavoro notturno e/o in turni previste dal c.c.n.l. (articoli 80-81) un'indennità aziendale pari a 25,00 euro per l'inquadramento commisurato al parametro 132 Area B (ex 5^a fascia / 1° livello), e variata in proporzione alle retribuzioni base per gli altri inquadramenti, da corrispondersi per ciascuna notte di servizio notturno effettivamente prestato. Il personale non residente presso la stazione, nel caso di piena, avrà diritto al rimborso chilometrico contrattuale per i tragitti abitazione-ufficio, per il numero di volte eccedente il numero di tragitti in orario ordinario e in caso non sia utilizzabile un automezzo consortile.

*** **

Art. 5 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA E ZONE DI COMPETENZA (APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELL'ALLEGATO B AL C.C.N.L.).

5.1. Personale addetto a compiti di vigilanza, di custodia, di esercizio e di manutenzione delle opere.

Con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale, il personale addetto a compiti di vigilanza, di custodia, di esercizio e di manutenzione delle opere è quello assegnato a stazioni od impianti periferici (idrovoristi o meccanici elettricisti, assistenti di tronco) e che, comunque, svolge compiti richiedenti spostamenti abituali (assistenti di tronco).

5.2. Comprensorio consortile e sue zone.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, lettera b dell'allegato B al contratto collettivo, il comprensorio consortile si identifica con l'asta adduttrice (tanto in destra quanto in sinistra del fiume Reno), con gli impianti, le stazioni, le opere e le pertinenze tutte del sistema idrico, e con il Cavo Napoleonico.

Agli stessi fini, lo stesso comprensorio viene suddiviso nelle seguenti Zone:

- Ovest: impianto Palantone, Cavo Napoleonico, adduttore in sinistra Reno, canale principale dalla chiavica di S. Agostino Est al Gaiana, impianto Traghetto;
- Est: canale principale a valle del Gaiana, traversa Volta Scirocco.

5.3. Indennità di trasferta e rimborso per il pasto consumato fuori sede.

Le indennità di cui all'articolo 5 dell'allegato B al contratto collettivo non competono al personale individuato all'art. 5.1 precedente per gli spostamenti all'interno della Zona comprensoriale di competenza. Il personale individuato all'art. 5.1 precedente - salvo deroghe specificamente disposte, all'occorrenza, dal competente Direttore di Area - è autorizzato alla consumazione del pasto fuori sede, ed ammesso al relativo rimborso, esclusivamente nel caso in cui il rientro alla propria sede abituale di lavoro comporti, dalla località

alla quale è stato assegnato, spostamenti superiori ai 50 km tra andata e ritorno.

La corresponsione delle indennità e dei rimborsi in argomento, nei casi ammessi, deve essere espressamente richiesta dal personale con l'indicazione, nell'apposita modulistica, degli importi spettanti.

5.4. Rimborso per l'uso del proprio mezzo di trasporto.

Ai sensi dell'articolo 9, penultimo comma dell'allegato B al contratto collettivo, i c.d. rimborsi chilometrici per l'uso del proprio mezzo di trasporto competono a tutti i dipendenti, con percorrenze misurate a partire dalla sede di lavoro assegnata.

*** **

Art. 6 - DISCIPLINA DEI SERVIZI DI REPERIBILITA', VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E SUPERVISIONE

6.1. Finalità.

Il presente articolo specifica - nell'ambito della disciplina generale di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - le prestazioni del personale tecnico del Consorzio in ordine:

- al servizio di **reperibilità**;
- alla **vigilanza** sull'esercizio del sistema nei giorni e negli orari non lavorativi, e nei periodi temporali in cui il personale in servizio è ridotto;
- al servizio di **pronto intervento** inteso ad assicurare, per quanto possibile, il mantenimento in efficienza del sistema idrico anche nei periodi temporali di cui al punto precedente;
- alla **supervisione**, intesa ad assicurare, durante l'intero anno solare, un costante controllo dell'intero sistema idrico ai fini della tutela delle sue opere.

6.2. Definizioni.

Si definisce:

- **reperibilità**: il servizio associato al rapporto di lavoro del personale tecnico consortile (pur non costituendo, in senso stretto, prestazione lavorativa) ed inteso ad assicurare, con la prontezza e la flessibilità adeguate alle attuali esigenze di gestione del sistema idrico, il funzionamento del sistema stesso indipendentemente dal normale calendario ed orario lavorativo;
- **vigilanza**: l'attività di controllo sull'esercizio del sistema idrico al di fuori del normale orario e calendario lavorativo;
- **pronto intervento**: l'attività finalizzata al ripristino rapido della funzionalità del sistema in caso di guasti o malfunzionamenti che si verificano al di fuori del normale orario e calendario lavorativo;
- **supervisione**: l'attività di consulenza, assistenza e supporto, quando presenti, alla vigilanza e al pronto intervento, sorveglianza ed eventuali conseguenti azioni, svolta dai tecnici esperti.

6.3. Coordinamento centrale.

Il coordinamento centrale (supervisore e/o addetto alla vigilanza) fa capo ad uno smartphone aziendale al fine di consentire con la massima rapidità l'evasione di chiamate provenienti dall'esterno. Il relativo numero, definito come "numero di emergenza funzionamento idrico", sarà noto ai principali utenti del sistema idraulico; esso, inoltre, è comunicato all'esterno attraverso apposito messaggio inciso sulla segreteria telefonica centrale (il cui numero dovrà figurare negli elenchi telefonici territoriali e sui cartelli posizionati lungo l'intera asta in prossimità degli attraversamenti stradali), ovvero figurare direttamente negli elenchi stessi e sul sito internet del Consorzio.

6.4. Reperibilità.

Il servizio di reperibilità si esplica attraverso lo smartphone di cui al punto precedente, o attraverso la "deviazione di chiamata" su altro smartphone in possesso del dipendente che svolge il servizio, con

l'osservanza di due norme fondamentali:

- risposta immediata a chiamate o messaggi in arrivo;
- disponibilità a raggiungere, all'occorrenza, il luogo di lavoro assegnato od oggetto dell'emergenza, e a svolgere comunque interventi operativi nel senso più ampio.

Per ciò che riguarda la reperibilità, si rinvia integralmente all'ordinamento contrattuale collettivo, e in particolare all'articolo 51 del vigente contratto nazionale, a cui si applica indennità giornaliera come da sopracitato contratto, incrementata di 5,00 €.

Agli spostamenti effettuati nell'ambito del servizio di reperibilità si applicano i rimborsi chilometrici e i trattamenti assicurativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6.5. Vigilanza.

Il servizio di vigilanza ha carattere di prestazione lavorativa in senso stretto.

Il servizio si esplica attraverso lo smartphone di cui al punto precedente, o attraverso la "deviazione di chiamata" su altro smartphone in possesso del dipendente che svolge il servizio, con l'osservanza delle seguenti norme fondamentali:

- risposta immediata a chiamate o messaggi in arrivo;
- disponibilità a raggiungere, all'occorrenza, il luogo di lavoro assegnato od oggetto dell'emergenza, e a svolgere comunque interventi operativi nel senso più ampio;
- reperibilità e disponibilità all'intervento, in qualunque forma si renda necessario, nel caso di guasto o malfunzionamento del sistema;
- controlli periodici, da effettuarsi — secondo cadenze temporali e modalità stabilite dal Capo Settore opere elettromeccaniche, sentito il Direttore dell'Area tecnica — sui dati forniti in tempo reale dal sistema di telecontrollo in dotazione all'ente.

Il Consorzio si impegna a rendere accessibili su computer portatili e smartphone tutti i dati di esercizio gestiti dal proprio sistema di telecontrollo e a mettere a disposizione degli addetti alla vigilanza questi ed ogni altro mezzo e strumento (in termini di automezzi, connessioni al *webserver* ad alta velocità di trasmissione, ecc.) necessario al controllo del sistema idrico da remoto.

In generale, dunque, il controllo viene effettuato attraverso computer portatile e smartphone in collegamento internet o GSM, senza necessità di viaggi, in andata e ritorno, alla sede centrale.

Soltanto in caso di guasto o comunque di impossibilità sopravvenuta di accesso ai dati di esercizio attraverso le apparecchiature mobili l'addetto alla vigilanza è tenuto a recarsi presso la sede centrale.

La normale cadenza temporale viene così stabilita:

(controlli ordinari mediante apparecchiature mobili)

- ore 8,00
- ore 20,00

con tolleranza di +/- 1 ora.

In caso di particolari esigenze legate al funzionamento (periodi di punta del funzionamento e, viceversa, di bassa portata nel canale), la cadenza temporale potrà essere variata dal Capo Settore opere elettromeccaniche, sentito il Direttore dell'Area tecnica.

Nell'attuale configurazione e assetto tecnologico del sistema il tempo di un controllo completo (lettura e verifica dei dati, eventuali interventi correttivi) è in media di 2 ore.

L'addetto alla vigilanza deve, per l'intero arco orario coperto (dalle 13.00 del venerdì alle 8.00 del lunedì successivo, oltre alle eventuali festività infrasettimanali), tenere con sé, o commutare automaticamente su altro apparecchio in proprio possesso, lo smartphone consortile preposto alle chiamate d'emergenza dall'esterno, avendo facoltà di spostarsi in località sita entro la distanza temporale massima di 1 ora dal comprensorio consortile.

L'insorgenza di qualunque anomalia, accertata in sede di controllo o appresa per qualsiasi altra via da parte dell'addetto alla vigilanza, comporta per quest'ultimo l'obbligo immediato di porre in atto gli opportuni



interventi correttivi, finalizzati:

- in ogni caso, e prioritariamente, alla messa in sicurezza degli impianti e delle opere;
- ogniqualvolta possibile, al ripristino in pronto intervento delle condizioni normali di esercizio, anche attraverso la squadra di turno in "pronto intervento" e, se del caso, con l'aiuto dei tecnici esperti incaricati della supervisione.

Il servizio di vigilanza viene attivato nei giorni di:

- venerdì a partire dalle 13.00,
- sabato,
- domenica e festivi,

e comunque ogniqualvolta l'orario di lavoro effettivo non copra il normale arco giornaliero 8,00 – 17,15.

Sono tenuti al servizio di vigilanza, per turni individuali, tutti i tecnici consortili dell'Area Tecnica, inquadrati nell'Area Quadri parametri 187, 185, 164 e 162 e nell'Area A parametri 184, 160, 159, 155, 135 e 134 (ex 7[^] e 6[^] fascia funzionale) e, a discrezione del Direttore dell'Area tecnica e in accordo con gli stessi, i tecnici inquadrati nell'Area B parametro 132 (ex 5[^] fascia / 1° livello).

L'assegnazione dei turni di vigilanza viene effettuata secondo il calendario di cui all'art. 7.8. La mancata prestazione per malattia o altre cause di forza maggiore deve essere comunque recuperata. Sono ammessi scambi volontari rispetto ai turni prestabiliti purché tempestivamente comunicati al Consorzio, nello specifico al Capo Settore opere elettromeccaniche, al supervisore di turno e all'Ufficio personale in forma scritta.

Le prestazioni di vigilanza vengono compensate attraverso gli istituti contrattuali:

- della reperibilità, con riguardo alle giornate solari richieste;
- del lavoro straordinario, con riguardo al tempo medio di svolgimento dei controlli assegnati e al tempo effettivo degli eventuali spostamenti ed interventi.

Agli spostamenti effettuati nell'ambito del servizio di vigilanza (ivi inclusi quelli eventuali dalla residenza anagrafica del dipendente alla sede di lavoro assegnata) si applicano i rimborsi chilometrici e i trattamenti assicurativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6.6. Pronto intervento.

Il servizio di pronto intervento si esplica sotto forma di operazioni finalizzate al ripristino immediato della funzionalità del sistema in caso di guasti o malfunzionamenti.

Il Consorzio si impegna a mettere a disposizione degli addetti al pronto intervento ogni mezzo e strumento necessario.

Sono preposti al servizio di pronto intervento, per turni individuali, gli operai dell'Area Tecnica inquadrati nell'Area B parametro 132 o 128, nell'Area C parametro 128 o 118 e nell'Area D parametro 116, 115 o 107 (ex 5[^], 4[^] e 3[^] fascia funzionale) e, a discrezione del Direttore dell'Area tecnica, operai avventizi comunque ricadenti nei suddetti inquadramenti, in ragione di una squadra, di norma, composta da 2 unità per ogni turno.

In caso di funzionamento notturno presidiato, e per tutta la sua durata, i relativi addetti potenzialmente destinabili al pronto intervento sull'intero sistema ne sono esentati, restando destinati - nel limite di 2 ore giornaliere oltre il turno assegnato - alle necessità di pronto intervento eventualmente insorgenti presso l'impianto di appartenenza.

Gli addetti al pronto intervento devono, per l'intero arco temporale coperto (dal lunedì al giovedì fuori dal normale orario di lavoro e dalle 12,00 del venerdì alle 8,00 del lunedì successivo, oltre alle eventuali festività infrasettimanali e alle giornate di funzionamento notturno presidiato) tenere con sé, o commutare automaticamente su altro apparecchio in proprio possesso, lo smartphone consortile in dotazione agli impianti, avendo facoltà di spostarsi in località site entro la distanza temporale massima indicativa di 45 minuti dalle zone assegnate (Est e/o Ovest).

Gli addetti al pronto intervento sono tenuti, a seguito della ricezione di messaggi di allarme automatici, a recarsi presso il luogo oggetto dell'emergenza e adottare i provvedimenti atti a porvi rimedio nonché ad operare in stretto coordinamento con gli addetti ai servizi di vigilanza e supervisione, seguendone fedelmente le istruzioni ed informandoli tempestivamente di ogni elemento conoscitivo in proprio possesso,

nell'ambito delle mansioni e delle modalità vigenti all'interno dell'organizzazione consortile.

L'assegnazione dei turni di pronto intervento viene effettuata secondo il calendario di cui all'art. 6.8.

Le prestazioni di pronto intervento, se ed in quanto non ricadenti all'interno del calendario ed orario lavorativo assegnato, vengono compensate attraverso gli istituti contrattuali:

- della reperibilità, con riguardo alle giornate solari richieste;
- del lavoro straordinario, con riguardo al tempo effettivo.

Agli spostamenti effettuati nell'ambito del servizio di pronto intervento si applicano i rimborsi chilometrici e i trattamenti assicurativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

All'interno dell'ambito del servizio di pronto intervento, il personale che svolge tale servizio presso l'impianto Savio, nel caso di funzionamento in "automatico" dello stesso, ogni sabato nella fascia oraria compresa tra le ore 15 e le ore 21, è tenuto a recarsi presso l'impianto per svolgere un controllo relativo al corretto funzionamento delle macchine e delle quote di esercizio impostate nel sistema di controllo dell'impianto.

Nell'attuale configurazione il tempo di un controllo completo, incluso quello necessario al raggiungimento dell'impianto dalla propria residenza, ed eventuali piccoli interventi correttivi è definito forfettariamente in 2 ore.

La prestazione di controllo è compensata attraverso l'istituto contrattuale del lavoro straordinario, con riguardo al tempo medio di svolgimento del controllo (2 ore) e per il tempo effettivo in caso di eventuali azioni correttive che richiedano maggior tempo. Il dipendente è tenuto in ogni caso ad effettuare la marcatura in "entrata" e in "uscita" attraverso il proprio badge personale.

Agli spostamenti effettuati nell'ambito di detto servizio di controllo si applicano i rimborsi chilometrici e i trattamenti assicurativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Detto servizio di controllo può essere abolito parzialmente o totalmente durante l'arco della stagione irrigua da parte del Direttore dell'Area tecnica.

6.7. Supervisione al pronto intervento e alla vigilanza.

Il servizio di supervisione si esplica, anche in appoggio al servizio di vigilanza e pronto intervento quando presenti, a cura dei Capi Settore e dei collaboratori tecnici esperti individuati dal Direttore dell'Area tecnica, sotto forma di:

- reperibilità e disponibilità all'intervento, in qualunque forma si renda necessario, nel caso di guasto o malfunzionamento del sistema;
- interventi di consulenza, assistenza e supporto nei confronti degli addetti alla vigilanza e al pronto intervento.

Il servizio di norma si estende all'intero anno solare e si sovrappone durante il funzionamento a quello di vigilanza con una distinta turnazione, e si intende automaticamente coperto da un unico addetto quando il turno di vigilanza compete a una delle figure preposte anche alla supervisione.

Sono ammessi scambi volontari, anche per singole giornate rispetto ai turni prestabiliti, purché tempestivamente comunicati al Consorzio, nello specifico al Capo Settore opere elettromeccaniche e all'Ufficio personale in forma scritta.

In caso di funzionamento degli impianti in un periodo al di fuori della stagione irrigua, il Direttore dell'Area tecnica può definire controlli periodici giornalieri, a cura del supervisore, sui dati forniti in tempo reale dal sistema di telecontrollo in dotazione all'ente, compensati attraverso l'istituto contrattuale del lavoro straordinario secondo le medesime modalità del servizio di vigilanza.

Il Consorzio si impegna a mettere a disposizione degli addetti alla supervisione ogni mezzo e strumento necessario.

L'addetto alla supervisione deve:

- se non in sovrapposizione con il servizio di vigilanza, per l'intero arco orario coperto (dalle ore 13,00 del venerdì alle ore 13,00 del venerdì successivo), tenere con sé, o commutare automaticamente su

ppp

mq

Q

nd

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

altro apparecchio in proprio possesso, lo smartphone consortile preposto alle chiamate d'urgenza dall'esterno;

- se in sovrapposizione con il servizio di vigilanza, per l'intero arco orario non coperto dal servizio di vigilanza, tenere con sé, o commutare automaticamente su altro apparecchio in proprio possesso, lo smartphone consortile preposto alle chiamate d'urgenza dall'esterno.

L'addetto alla supervisione ha facoltà di spostarsi in località site entro la distanza temporale massima di 2 ore e 30 minuti dal comprensorio consortile.

L'assegnazione dei turni di supervisione viene effettuata secondo il calendario di cui all'art. 6.8.

Le prestazioni di supervisione vengono compensate attraverso gli istituti contrattuali:

- della reperibilità, con riguardo alle giornate solari richieste;
- del lavoro straordinario, con riguardo al tempo effettivo degli eventuali interventi.

Agli spostamenti effettuati nell'ambito del servizio di supervisione (ivi inclusi quelli eventuali dalla residenza anagrafica del dipendente alla sede di lavoro assegnata) si applicano i rimborsi chilometrici e i trattamenti assicurativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6.8. Calendario di attivazione dei servizi.

Il calendario dei servizi di vigilanza e pronto intervento viene stilato dal Capo Settore opere elettromeccaniche, sentito il Direttore dell'Area tecnica, per la stagione irrigua dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno solare e dovrà essere rispettato anche in assenza di funzionamento effettivo del sistema.

Nel periodo dal 1 gennaio al 28/29 febbraio e dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno solare potrà essere stilato, dallo stesso capo settore opere elettromeccaniche, con le modalità sopra indicate, un calendario supplementare per i due servizi, disdettabile con 14 giorni di preavviso, secondo criteri di perequazione fra gli addetti, nel rispetto dei periodi di ferie autorizzati.

Il calendario del servizio di supervisione viene stilato dal Capo Settore opere elettromeccaniche, sentito il Direttore dell'Area tecnica, per l'intero anno solare entro il mese di dicembre dell'anno antecedente, disdettabile con 14 giorni di preavviso.

*** **

Art. 7 - FERIE, FESTIVITÀ SOPPRESSE, PERMESSI, ORARIO DI LAVORO

7.1. Ferie.

Le parti si impegnano ad operare per la regolarizzazione delle situazioni anomale di ferie maturate e non godute, e per il conseguimento a regime di una più puntuale fruizione da parte di tutto il personale.

Il godimento delle ferie di cui all'articolo 89 del contratto collettivo - fermo restando ogni altro aspetto regolato dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente - deve avvenire di norma all'interno dell'anno solare cui le stesse si riferiscono. Il termine può essere protratto, per motivi di carattere personale o per esigenze di servizio sino ad un massimo di 18 mesi (30 giugno del secondo anno successivo).

Entro il 31 gennaio di ogni anno le parti concordano i giorni di chiusura collettiva e la definizione delle festività soppresse di cui al punto 7.2.

Il piano ferie individuale, contenente le richieste del singolo dipendente riguardante almeno la metà dei giorni a sé spettanti annualmente, deve essere presentato entro il 31 marzo di ogni anno al Direttore di Area. Questi provvederà, qualora dall'esame della posizione individuale si profili un ritardo, ad integrare il piano presentato dal dipendente al fine di ricondurre la fruizione al rispetto dei termini di cui sopra.

All'interno di ciascuno degli uffici o comparti operativi individuati per ciascuna Area dal competente Direttore, i dipendenti devono aver cura di evitare in radice la sovrapposizione di ferie - ossia la contemporanea assenza - di più addetti.

Il piano ferie definitivo, recante l'approvazione totale o parziale delle richieste individuali con le eventuali



integrazioni apportate dai Direttori di Area, sarà approvato dal Direttore generale entro il 30 aprile (per il personale in turno, con partenza il 16 maggio, le ferie devono essere autorizzate 20 gg prima dell'inizio dei turni).

L'approvazione di richieste individuali presentate al di fuori del piano ferie annuale di cui sopra è demandata al Direttore di Area competente, ovvero:

- al Direttore generale, previo favorevole parere del Direttore di Area competente, in caso di deroga al criterio di non sovrapposizione di più addetti ad uno stesso ufficio o comparto operativo;
- al Presidente, su proposta motivata del Direttore di Area, sentito il Direttore generale, in caso di deroga al termine massimo di 6 mesi contemplata dal presente accordo.

Al fine di favorire la tempestiva fruizione delle ferie annuali, è consentito ai dipendenti che non abbiano maturato arretrati (intendendosi come tali i giorni residuati al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di riferimento, ad es.: i giorni di ferie spettanti per l'anno 2022 diventano arretrati a partire dal 1° luglio 2024), il frazionamento delle stesse alla mezza giornata. Si dà atto che agli effetti della fruizione delle ferie il venerdì viene in ogni caso considerato giornata piena.

7.2. Festività soppresse.

Le festività soppresse - fermo restando ogni altro aspetto regolato dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente - vengono per almeno la metà recuperate secondo un calendario di giornate non festive, concordato dal Consorzio con i rappresentanti sindacali aziendali, all'inizio di ogni anno solare, all'interno del seguente elenco:

- Venerdì Santo;
- 2 novembre;
- 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre;
- altre giornate lavorative adiacenti a festività non domenicali,

e comunicato attraverso ordine di servizio; per la parte restante, il recupero è lasciato in facoltà dei singoli dipendenti, restando consentito il cumulo con le ferie ordinarie.

7.3. Permessi.

La necessità di assenze temporanee dal lavoro è coperta attraverso gli istituti contrattuali (**permessi ordinari e straordinari** di cui agli articoli 91 e 92 del contratto collettivo) espressamente previsti allo scopo.

È consentito il cumulo dei permessi **ordinari** con le ferie annuali, purché tale cumulo non determini la fruizione di 5 ore di permesso ordinario il venerdì in sequenza alla fruizione di quattro giorni di ferie consecutive dal lunedì al giovedì della medesima settimana.

*** **

Art. 8 - DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI A NOLEGGIO E DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO NONCHÉ' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEI DIPENDENTI MESSI A DISPOSIZIONE PER MOTIVI DI SERVIZIO.

8.1. Funzione e destinazione degli automezzi consortili.

Il Consorzio è dotato di automezzi per il trasporto di persone e cose, che sono destinati in via esclusiva allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle finalità dell'Ente, ed assegnati in dotazione alle singole Aree. Gli stessi automezzi vengono contrassegnati con insegne identificative e sono custoditi presso la sede consortile o le sedi o pertinenze periferiche.

8.2. Garanzie per i conducenti.

Il Consorzio si impegna:

- ad assicurare i propri automezzi contro il rischio di responsabilità civile verso i terzi e verso i trasportati conseguente a colpa nella guida, nonché nei riguardi di furti ed incendi;



- ad assicurare i conducenti contro il rischio di sospensione o ritiro della patente di guida conseguente ad incidenti di circolazione, secondo le condizioni praticate dalle compagnie assicurative; il beneficio viene esteso ai dipendenti alla guida di automezzi di loro proprietà per motivi di servizio;
- a coprire i danni subiti dagli automezzi stessi durante la circolazione, compresi quelli dovuti a colpa o a malore del conducente.

In materia di assicurazione RC delle autovetture messe a disposizione dai dipendenti, ciascun dipendente potrà scegliere fra le due seguenti classi:

- classe 1: massimale a valere sul fondo "kasko" 7.500 €; franchigia a carico del dipendente sui rimborsi 38,73 €;
- classe 2: massimale a valere sul fondo "kasko" 15.000 €; franchigia a carico del dipendente sui rimborsi 77,47 €.

Viene riconosciuto al personale che abbia provocato danni a terzi con la propria autovettura, a fronte dell'aumento successivo dei premi di polizza, un risarcimento così determinato:

- per le polizze bonus/malus, il 25% (venticinque per cento) del premio pagato per il contrassegno assicurativo in corso;
- per le polizze con franchigia, il 50% (cinquanta per cento) della penale corrisposta;
- in entrambi i casi, subordinatamente alla presentazione della prova del sinistro (constatazione amichevole o altro documento atto ad individuare il veicolo del terzo danneggiato) e della documentazione del premio o della penale corrisposta.

8.3. Custodia e manutenzione degli automezzi messi a disposizione dal Consorzio.

Ciascun automezzo viene affidato in consegna, all'interno dell'Area competente, ad un singolo dipendente, che ne cura la custodia e la manutenzione secondo le norme di cui al presente accordo e, in caso di auto a noleggio, secondo il manuale d'uso e manutenzione fornito dal noleggiatore.

L'affidamento viene disposto con apposito verbale di consegna (**ALL. 1**). Il dipendente consegnatario di un automezzo deve usarlo e custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo autonomamente all'effettuazione, presso officine autorizzate indicate dal Consorzio o dal noleggiatore, dei tagliandi di manutenzione periodica previsti dalla casa costruttrice, dei quali cura la registrazione sull'apposito libretto in dotazione all'automezzo stesso. Il consegnatario deve altresì segnalare al Consorzio gli eventuali interventi manutentori straordinari dei quali ravvisi la necessità. Non è consentito al consegnatario effettuare interventi opzionali sull'equipaggiamento dell'automezzo senza la preventiva autorizzazione del Consorzio.

8.4. Utilizzazione.

L'affidamento in consegna non implica esclusività nell'uso dell'automezzo da parte del consegnatario. In caso di uso non esclusivo deve essere individuato dal Direttore di Area un responsabile della gestione dell'automezzo (normalmente il capo impianto per i mezzi assegnati all'impianto). In caso di uso non esclusivo il dipendente che utilizza l'automezzo deve annotare giornalmente su apposito registro mensile, in dotazione all'automezzo stesso, itinerari, motivazioni e percorrenze chilometriche.

8.5. Rifornimenti e lavaggio.

L'approvvigionamento di carburanti e lubrificanti, come pure il lavaggio periodico degli automezzi, deve avvenire, per quanto possibile, presso le stazioni di rifornimento indicate dal Consorzio, che lo stesso provvede a rimborsare direttamente.

In merito al lavaggio periodico degli automezzi, il dipendente è tenuto a presentare al Consorzio la ricevuta dello stesso per il relativo rimborso.

8.6. Consegna dei documenti.

Entro il giorno 5 di ogni mese il dipendente responsabile della gestione dell'automezzo in uso non esclusivo deve rimettere al Consorzio il registro delle percorrenze effettuate nel mese precedente e le ricevute dei prelievi di carburante operati nello stesso periodo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

8.7. Sinistri.

Eventuali sinistri provocati o subiti in dipendenza dell'uso dell'automezzo consortile dovranno essere prontamente, e comunque entro 48 ore, segnalati dal conducente all'Area amministrativa consortile, con dettagliato riferimento scritto sulla dinamica dell'incidente.

In caso di automezzo a noleggio, oltre alla comunicazione di cui sopra, è onere del dipendente consegnatario provvedere alla segnalazione diretta del sinistro alla società di noleggio nei termini contrattualmente previsti.

8.8. Responsabilità dell'utilizzatore.

L'utilizzatore risponde dell'uso dell'automezzo messo a disposizione dal Consorzio, limitatamente al periodo di possesso del medesimo. Questi dovrà inoltre segnalare con tempestività al consegnatario eventuali anomalie di qualsiasi genere riscontrate durante l'uso dell'automezzo stesso.

8.9. Utilizzazione degli automezzi consortili nel tragitto abitazione - luogo di lavoro.

Il dipendente (di seguito, per brevità, "assegnatario") cui sia assegnato in via esclusiva, per lo svolgimento delle proprie mansioni, un automezzo fornito dal Consorzio, è tenuto di norma a mantenere lo stesso stazionato presso la propria sede di lavoro.

In riferimento all'automezzo assegnato, l'assegnatario è tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni ricevute dal Consorzio, all'atto della consegna o in via successiva, in materia di custodia, manutenzione periodica e straordinaria, rifornimenti, lavaggio e sinistri.

L'assegnatario ha facoltà di richiedere al Consorzio l'autorizzazione all'uso dell'automezzo consortile nel tragitto abitazione - sede di lavoro, dietro trattenuta da parte del Consorzio di una somma mensile così forfettariamente determinata:

$$c (\text{€/km}) \times 2 D (\text{km/g}) \times N (\text{g/mese}) = 2 \times c \times D \times N (\text{€/mese})$$

essendo:

c = onere chilometrico per il Consorzio, corrispondente al costo del carburante;

D = distanza dall'abitazione alla sede di lavoro in km;

N = numero medio di giorni mensili di effettiva fruizione della percorrenza abitazione - luogo di lavoro.

- L'onere c viene forfettariamente ragguagliato ad un terzo del rimborso chilometrico di cui all'articolo 9, lettera c, dell'Accordo nazionale trasferite e missioni, allegato B al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Il numero di giorni N viene forfettariamente fissato nella misura di 14 giorni/mese, tenuto conto delle giornate non fruite per ferie, permessi, trasferite su altre destinazioni. In caso di assenze per malattia o infortunio l'assegnatario ha facoltà di richiedere a fine anno un conguaglio a proprio favore nella misura del numero di giorni di effettiva assenza per dette cause.
- Nel caso di automezzi alimentati a GPL o gasolio l'onere c viene ragguagliato convenzionalmente ad 1/6 del predetto rimborso chilometrico.

Qualora l'assegnatario si avvalga della predetta facoltà, resta impegnato sotto la propria responsabilità a custodire l'automezzo consortile in dotazione presso la propria abitazione nei periodi notturni e festivi, in deroga alla disciplina aziendale vigente.

Nel caso in cui l'assegnatario cambi residenza, per proprio fatto, in corso di rapporto, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ente ai fini del ricalcolo della distanza abitazione-sede di lavoro e della conseguente trattenuta mensile.

Nel caso di attribuzione di una nuova sede di lavoro situata a distanza dalla propria abitazione superiore a quella attuale, l'assegnatario sarà tenuto a rimborsare al Consorzio l'onere corrispondente alla sola distanza originaria.

Restano in ogni caso a carico dell'assegnatario, in riferimento al tragitto abitazione - sede di lavoro o allo stazionamento dell'automezzo presso la propria abitazione:

- gli eventuali pedaggi autostradali;
- le eventuali franchigie dovute alle compagnie assicurative in caso di sinistro;

- le eventuali franchigie dovute alle compagnie assicurative in caso di incendio o furto.
L'assegnatario può in qualunque momento rinunciare all'utilizzo dell'auto consortile nel tragitto abitazione-sede di lavoro, previa comunicazione scritta.

*** **

Art. 9 - RIMBORSI CHILOMETRICI

Il prezzo della benzina assunto come parametro di riferimento per la determinazione dei rimborsi chilometrici di cui all'articolo 9 dell'allegato B al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, è il "prezzo della benzina senza piombo".

Ai fini della determinazione di tale prezzo, si adotterà la media aritmetica delle rilevazioni quindicinali della voce "benzina s.s. piombo al consumo nei punti vendita - IVA inclusa" pubblicata dalla Camera di commercio di Bologna; o, in mancanza di tali rilevazioni, la media ponderale dei prezzi fatturati al Consorzio nel periodo più recente dal soggetto gestore del servizio di pagamento mediante carta di credito carburanti convenzionato con l'ente.

La media così calcolata verrà mantenuta per tutto il mese successivo.

*** **

Art. 10 - BUONO PASTO

Il buono pasto è strettamente legato, ai sensi del vigente ordinamento contributivo e fiscale, all'effettiva presenza in servizio, e non compete al personale assente o beneficiario di altri rimborsi o trattamenti simili. Il buono pasto è determinato nella misura di € 8,00 e spetterà a tutto il personale dipendente del Consorzio appartenente alle categorie operai, impiegati e quadri (anche al personale assunto con contratto a tempo determinato di durata almeno semestrale), compresi gli operai avventizi, che siano effettivamente presenti in servizio per una durata complessiva di almeno 4 ore su ciascuna giornata lavorativa.

A mente delle vigenti disposizioni fiscali, il buono pasto non è cumulabile con i rimborsi contrattuali spettanti al personale in trasferta o in missione, né con altri buoni pasto. Non è inoltre cedibile né commerciabile né convertibile in denaro.

Il personale in servizio alla data 02/07/2003 ha facoltà di optare, in alternativa all'erogazione del buono pasto, per il mantenimento del regime precedente, conservando la quota parte di propria spettanza del premio del 2,5% di cui all'accordo integrativo aziendale 30 settembre 1994. L'opzione dovrà essere comunicata anticipatamente al Consorzio prima dell'inizio di ogni semestre solare, e resterà irreversibile sino al semestre solare successivo. In assenza di comunicazione scritta, resterà fermo il regime preesistente.

*** **

Art. 11 - ALLOGGI DI SERVIZIO

La fruizione da parte del personale di alloggi di servizio consortili (case di guardia), viene regolamentata tenuto conto delle situazioni in atto, ivi compresa la localizzazione disagiata e l'oggettivo interesse per il Consorzio al presidio continuativo delle proprie stazioni periferiche adiacenti agli alloggi con le seguenti modalità:

- controvalore in denaro della fruizione dell'alloggio da parte del dipendente (da recuperarsi con trattenuta mensile dalla retribuzione): pari a 1/12 della rendita catastale del fabbricato;
- riconoscimento al dipendente di un'indennità mensile per residenza in località disagiata: 80 euro.

*** **

Art. 12 - DISCIPLINA DEGLI OBIETTIVI DI INTERESSE PARTICOLARE

12.1. A fronte di esigenze temporanee e speciali, richiedenti l'adozione di strumenti operativi non riconducibili a quelli previsti ordinariamente dal piano di organizzazione variabile, l'amministrazione s'impegna a sottoporre alle R.S.A., o ad esaminare su proposta di queste, le soluzioni organizzative atte a fornire la risposta più efficiente alle necessità emergenti.



12.2. In tali circostanze, le parti sottoscrivono una specifica intesa, conformemente allo schema allegato (**ALL. 2**), e riportante l'obiettivo da raggiungere, le unità di personale interessate, le corrispondenti funzioni, i tempi necessari per il conseguimento del risultato finale e gli incentivi economici determinati in conformità al successivo n. 12.4.

12.3. L'affidamento dei nuovi compiti tiene debito conto dei carichi di lavoro e delle responsabilità già gravanti su ogni unità di personale interessata, determinando un'organizzazione temporanea in grado di consentire ciascuna il corretto svolgimento delle funzioni assegnate.

12.4. Alle unità incaricate dei nuovi compiti, previa libera accettazione dei medesimi, viene riconosciuto - mensilmente e per tutta la durata dell'incarico - un incentivo economico d'importo variabile tra il 5% e il 25% della propria retribuzione base. L'effettiva percentuale viene stabilita sulla base della durata dell'incarico, del grado di difficoltà e dell'impegno lavorativo richiesto, e del carico di responsabilità derivante.

12.5. Le somme occorrenti per la corresponsione del predetto incentivo sono reperite all'interno delle eventuali economie conseguite dal Consorzio, delle risorse per premi di risultato eventualmente non erogate e, in caso di insufficienza, vengono messe a disposizione dall'amministrazione.

12.6. Una commissione paritetica composta da quattro componenti, due per l'amministrazione e due per le rappresentanze sindacali aziendali, ha il compito di definire gli aspetti operativi dei singoli accordi, formulando le opportune proposte all'amministrazione ed alle R.S.A..

*** **

Art. 13 - PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE

In conformità ai principi di cui all'art. 25 del CCNL e alle raccomandazioni dell'organismo di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in vigore presso il Consorzio, le parti convengono sulla necessità di addivenire in via sistematica all'elaborazione di un piano di formazione del personale, avente cadenza annuale. Tale piano, predisposto per le rispettive competenze dai Direttori di Area e coordinato dal Direttore generale, sentite le R.S.A., verrà redatto contestualmente al bilancio previsionale dell'anno di riferimento.

*** **

Art. 14 - LAVORO AGILE E VIDEOSORVEGLIANZA


Le materie di cui al presente articolo sono state disciplinate dagli accordi allegati alla presente ai numeri 3 e 4.


Allegati:

- ALL. 1 - Verbale di consegna Automezzo Consortile;
- ALL. 2 - Schema per Specifica Intesa di interesse particolare;
- ALL. 3 - Lavoro agile;
- ALL. 4 - Videosorveglianza.

Le modifiche apportate agli accordi richiamati al presente Testo Unico entreranno in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2024, previa approvazione dell'Assemblea dei Dipendenti e del competente Organo Amministrativo.

Bologna, 13 novembre 2023

Per il Consorzio


FAI - CISL


FLAI - CGIL


UIL RAVENNA
Via Le Corbusier 29
48124 RAVENNA
FILBI - UIL
